

REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO D'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Indice

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Finalità
- art. 3 - Ambito d'applicazione
- art. 4 - Definizioni
- art. 5 - Soggetti legittimati all'accesso all'informazione ambientale su richiesta
- art. 6 - Termini e modalità della messa a disposizione dell'informazione richiesta
- art. 7 - Casi di esclusione del diritto di accesso
- art. 8 - Responsabile del procedimento
- art. 9 - Tariffe
- art. 10 - Cataloghi e punti di informazione
- art. 11 - Tutela giurisdizionale del diritto di accesso
- art. 12 - Diffusione dell'informazione ambientale
- art. 13 - Tutela della riservatezza
- art. 14 - Disposizioni finali

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il diritto d'accesso all'informazione ambientale, detenuta dall'Amministrazione Comunale, da parte di persone fisiche o giuridiche, loro associazioni ed organizzazioni o gruppi e stabilisce i termini, le condizioni fondamentali e le modalità del suo esercizio nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.195 del 19 agosto 2005 "Attuazione direttiva 2003/4/CE accesso informazioni ambientali".

Articolo 2 Finalità

1. Le finalità del presente regolamento consistono nel:

- a) garantire e promuovere, ai sensi dell'art. 1, lett. B, del D.lgs. n. 195/2005, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici in forme o formati facilmente consultabili (in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale), promuovendo a tal fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) garantire, ai sensi della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 456/2005/CE del 17 febbraio 2005, pubblicata in G.U.U.E. il 24/03/2005 n. L 79/1, che ha integralmente recepito la Convenzione di Århus già firmata dalla Comunità Europea e dai suoi Stati membri nel giugno del 1998, un maggiore coinvolgimento ed una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale al fine di contribuire a migliorare la protezione dell'ambiente contribuendo così a salvaguardare il diritto di ogni individuo delle generazioni attuali e di quelle future di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute ed il suo benessere;
- c) assicurare e regolare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale detenuta dall'Amministrazione Comunale;
- d) favorire, in tal modo, la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente estendendo altresì le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Salvi i casi d'esclusione tassativamente previsti dall'art. 7 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale rende disponibili tutte le informazioni ambientali che sono in suo possesso, che ha prodotto o ricevuto o che sono detenute per suo conto da altra persona fisica o giuridica a chiunque ne faccia richiesta senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.195 del 19 agosto 2005 ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) <<informazione ambientale>>: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori ambientali quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente individuati nel numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali ed ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi – benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al n. 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

b) <<Autorità pubblica>>: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico (sono esclusi gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative);

c) <<Informazione detenuta da una Autorità pubblica>>: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica che la abbia prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

d) <<Richiedente>>: la persona fisica o l'ente che richieda l'informazione ambientale secondo le modalità stabilite dall'art. 6 senza che debba dimostrare un proprio interesse;

e) <<Pubblico>>: una o più persone fisiche o giuridiche, le Associazioni, le Organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche;

f) "Amministrazione Comunale": gli uffici, gli organi e le persone facenti capo alla struttura amministrativa ed operativa del Comune di Castelnovo nè Monti;

g) "Informazione ambientale detenuta dall'Amministrazione Comunale": l'informazione ambientale in possesso dell'Amministrazione Comunale che la ha prodotta o ricevuta o l'informazione ambientale che, per conto dell'Amministrazione Comunale, sia detenuta da persona fisica o giuridica.

Articolo 5
Soggetti legittimati all'accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. Può accedere alle informazioni ambientali di cui all'art. 3 del presente regolamento chiunque ne faccia richiesta senza che debba dichiarare il proprio interesse.

Articolo 6
Termini e modalità della messa a disposizione dell'informazione richiesta

1. Fatti salvi i casi d'esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 7 del presente regolamento, e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'Amministrazione Comunale informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni, il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

2. Nel caso in cui la richiesta d'accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica, l'Amministrazione Comunale può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui al successivo art. 10, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

3. Nel caso in cui l'informazione ambientale sia richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'Amministrazione Comunale la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione sia già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 12, e facilmente accessibile per il richiedente;

b) sia ragionevole per l'Amministrazione Comunale renderla disponibile in altra forma o formato.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'Amministrazione Comunale comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

5. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), l'Amministrazione Comunale indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalmente utilizzata.

6. L'Amministrazione Comunale mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

Articolo 7
Casi di esclusione del diritto di accesso

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'Amministrazione Comunale. In tale caso l'Amministrazione Comunale, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'Amministrazione dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;

- b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 2;
- c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
- d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'Amministrazione informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
- e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
- a) alla riservatezza degli atti delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
- b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'Amministrazione Comunale di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;
- f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
3. L'Amministrazione Comunale applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'Amministrazione Comunale dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in parte, l'Amministrazione Comunale ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 6, comma 1, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 11.

Articolo 8

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di accesso alle informazioni ambientali è individuato nella persona del Responsabile del settore Lavori pubblici patrimonio ambiente o altro dipendente da esso designato.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il responsabile presenta alla Giunta, una relazione sulle richieste di accesso dell'anno precedente.

Articolo 9 Tariffe

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 10 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale, applica una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sull'entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.

Articolo 10 Cataloghi e punti di informazione

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.
2. L'Amministrazione Comunale può evidenziare nei cataloghi predetti le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 7.
3. L'Amministrazione Comunale informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 11 Tutela giurisdizionale del diritto di accesso

1. Contro le determinazioni dell'Amministrazione Comunale concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 6, comma 1, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 12 Diffusione dell'informazione ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, l'Amministrazione Comunale rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale s'impegna a rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
3. L'Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati, almeno:
 - a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
 - b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
 - c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffonde senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'Amministrazione Comunale precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

Articolo 13 Tutela della riservatezza

1. Nell'ambito delle limitazioni del diritto d'accesso all'informazione ambientale e, in particolare, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. f) del presente regolamento, si garantisce l'osservanza di quanto previsto dal D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 14 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, le disposizioni di cui al D. lgs. 19 agosto 2005, n. 195.